



Responsabilità medica: lâ??accertamento del nesso di causa e i relativi oneri probatori

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza del 21 ottobre 2024 n. 27142</u>, riepiloga i criteri probatori esistenti in tema di responsabilit professionale. In particolare richiama le proprie precedenti pronunce (Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28991 e Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28992), con cui ha affrontato in maniera organica il tema della??accertamento e degli oneri probatori in ordine al nesso di causalit , chiarendo, che:

â??la causalità relativa tanto allâ??evento pregiudizievole, quanto al danno conseguenziale, Ã" comune ad ogni fattispecie di responsabilitÃ, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dellà??interesse strumentale alla cui soddisfazione Ã" preposta lâ??obbligazione (perseguimento delle â??leges artisâ?• nella cura dellâ??interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato). Ove, come nel caso in guestione, sia dedotta la responsabilitÃ contrattuale del sanitario per là??inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute \tilde{A} " onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra lâ??aggravamento della situazione patologica (o lâ??insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre Ã" onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile della??impossibilitA della??esatta esecuzione della prestazione. La causalitA attiene, infatti, al collegamento naturalistico fra fatti accertati sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra questâ??ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolaritÀ causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e della??aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dellâ??evento, mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dellà??imputazione. Questà??ultima corrisponde allà??effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che $ilde{A}$ "



rappresentato dallâ??inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quellâ??aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dellâ??evento nellâ??illecito aquiliano â?? artt. 2049,2050,2051 e 2053 c.c.). Al proposito, questa Suprema Corte, nelle citate pronunce, ha altresì affermato che la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dellâ??evento alla condotta secondo le regole generali e dunque il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare questâ??ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica del â??più probabile che nonâ?•), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quellâ??evento e la condotta del professionista nella sua materialitÃ, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Una volta assolto tale onere probatorio, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o lâ??adempimento o che lâ??inadempimento Ã" stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, allâ??intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che là??intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile lâ??esecuzione esperta dellâ??intervento chirurgico medesimo (cfr. Cass. 18392/2017, in motivazione). Emerge così un duplice ciclo causale, lâ??uno relativo allâ??evento dannoso, a monte, lâ??altro relativo allâ??impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare Ã" quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, Ã" quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dellâ??ordinaria diligenza di cui allâ??art. 1176, comma 1. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218) â??.

Su tali premesse Ã" stato così confermato lâ??orientamento secondo il quale: â??ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per lâ??inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, Ã" onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra lâ??aggravamento della situazione patologica, o lâ??insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre Ã" onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso lâ??esatta esecuzione della prestazione. Ne discende che, se resta ignota anche mediante lâ??utilizzo di presunzioni la causa dellâ??evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale; se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata lâ??imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitoreâ??.

Sicché, in tema di responsabilità medica: â??ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile lâ??accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata lâ??esistenza di un valido nesso causale tra lâ??operato del medico



e il danno patito dal paziente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023). Il giudizio di causalit\(\tilde{A}\) sull\(\tilde{a}\)? evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarit\(\tilde{A}\), \(\tilde{A}\)" pertanto da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilit\(\tilde{A}\) quantitativa), ma anche all\(\tilde{a}\)? ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilit\(\tilde{A}\) logica) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021)\(\tilde{a}\)?•

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 28 Ott 2024